



---

**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA  
PROCEDURA NEGOZIATA  
EX ARTT. 36 E 63 D. LGS. 50/16  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA COMUNITA’ SOCIO SANITARIA PER DISABILI  
“LA COMETA” DI ARESE  
PERIODO 2017-2019  
CIG .....**

---

**Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona**

**Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese,  
Vanzago**

**Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)  
Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317- e-mail: info@sercop.it  
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020**

L'Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona SERCOP intende acquisire manifestazioni di interesse, secondo le disposizioni dell'art. 36 comma 2 lettera b) e 63, del D. Lgs. 50/16, al fine di procedere all'affidamento della gestione della Comunità Socio Sanitaria per Disabili di Arese "La Cometa" per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per un importo presunto complessivo di Euro 615.000,00 oltre IVA.

Il servizio consiste nella gestione della Comunità Alloggio Socio Assistenziale autorizzata al funzionamento, che ha una capacità ricettiva di 8 posti complessivi: può ospitare in modo continuativo 7 utenti di età adulta di ambo i sessi in regime di CSS accreditata, di cui 5 posti attualmente a contratto, oltre ad 1 posto finalizzato all'accoglienza per brevi periodi con finalità di pronto intervento o di sollievo per i familiari, in regime di CAD.

La finalità della CSS è di costituire una soluzione residenziale a carattere permanente a favore di persone disabili adulte attraverso prestazioni sostitutive del nucleo familiare, qualora lo stesso sia inesistente, impossibilitato o del tutto incapace ad assolvere i propri compiti, oppure qualora la persona disabile stessa rivendichi il proprio diritto a rendersi autonoma dalla famiglia.

Le ditte interessate a manifestare il proprio interesse devono possedere i seguenti requisiti:

- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Iscrizione alla CCIAA per l'espletamento del servizio di cui trattasi;

▪ **Capacità economica e finanziaria:**

**a. per imprese singole, consorzio di cooperative, consorzi stabili:**

l'impresa singola, il consorzio di cooperative, il consorzio stabile deve essere in possesso di un volume d'affari globale almeno pari a **€ 1.500.000,00** con riferimento al triennio 2013/2014/2015.

Per determinare il fatturato del consorzio stabile si fa riferimento a quello aggregato (fatturato specifico del consorzio a cui si aggiunge quello delle rispettive cooperative socie).

**b. per A.T.I. o Consorzi di imprese:**

l'ATI o il Consorzio di imprese deve essere in possesso cumulativamente di un volume d'affari almeno pari a: **€ 1.500.000,00** con riferimento al triennio 2013/2014/2015.

In caso di ATI si richiede che la capogruppo possieda il requisito in questione in misura pari almeno a: **€ 900.000,00** per il triennio di riferimento.

▪ **Capacità Tecnica**

**a. per imprese singole, consorzio di cooperative o consorzio stabile:**

**a1)** l'impresa singola, il consorzio di cooperative, il consorzio stabile deve aver stipulato contratti nello specifico ambito dei servizi diurni o residenziali per disabili (ad eccezione dei servizi domiciliari per disabili) svolti con buon esito nel triennio 2013/2014/2015, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo almeno pari a **€ 600.000,00 totali** IVA esclusa per il triennio di riferimento.

Dovrà essere fornita precisa indicazione della denominazione del servizio, degli importi affidati, dei periodi di svolgimento e degli enti destinatari, mediante utilizzo del modulo allegato al presente bando.

Il requisito tecnico sopraindicato, nel caso di consorzio stabile e di consorzio di cooperative sociali, sarà costituito dalla somma dei fatturati sia delle cooperative consorziate sia del consorzio, esclusa la quota

---

**Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona**

**Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago**

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)  
Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317 - e-mail: info@sercop.it  
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

affidata in General Contracting alle stesse cooperative. I Consorzi di cooperative/Consorzi stabili devono dichiarare se intendono svolgere la prestazione in proprio e/o intendono affidarla ad alcune consorziate. Nel caso in cui il Consorzio di Cooperative o Consorzio stabile non intenda svolgere direttamente la prestazione, deve indicare puntualmente le consorziate incaricate quali esecutrici, dettagliando le attività affidate a ciascuna.

**a2)** l'impresa singola, il consorzio di cooperative, il consorzio stabile deve essere in possesso di Certificazione di Qualità della serie UNI EN ISO 9001:2008.

Ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.50/2016 sono ammessi anche certificati equivalenti rilasciati da organismi di altri Stati membri della U.E., nonché prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.

**b. per A.T.I. o Consorzi d'impresa:**

**b1)** l'A.T.I o il consorzio di imprese deve aver stipulato contratti nello specifico ambito dei servizi diurni e residenziali per disabili (ad eccezione dei servizi domiciliari per disabili) svolti con buon esito, nel triennio 2013/2014/2015, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo almeno pari a **600.000,00 totali IVA esclusa per il triennio di riferimento**. Dovrà essere fornita precisa indicazione della denominazione del servizio, degli importi affidati, dei periodi di svolgimento e degli enti destinatari, mediante utilizzo del modulo allegato al presente bando.

L'ATI/Consorzio di imprese (di ogni tipo) deve essere in possesso cumulativamente del requisito come sopra specificato, si richiede tuttavia che:

- per le ATI tra imprese singole, la capogruppo possieda il requisito in questione in misura non inferiore al 50% con riferimento all'ammontare del fatturato richiesto;
- per le ATI tra consorzi e tra consorzi e imprese singole, la capogruppo possieda il requisito in questione in misura non inferiore al 60%. Se la Capogruppo è un Consorzio il requisito del 60% è conseguibile cumulando i fatturati delle singole imprese consorziate.

**b2)** l'A.T.I o il consorzio di imprese deve essere in possesso di Certificazione di Qualità della serie UNI EN ISO 9001:2008.

Ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.50/2016 sono ammessi anche certificati equivalenti rilasciati da organismi di altri Stati membri della U.E., nonché prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità. La certificazione di qualità dovrà essere posseduta da un numero di ditte che rappresentino almeno il 70% del valore di esecuzione dei servizi previsto.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati ai quali rivolgere, in fase successiva, l'invito di partecipazione alla procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera b).

Le manifestazioni di interesse hanno pertanto l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016.

---

**Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona**

**Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago**

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)  
Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317- e-mail: info@sercop.it  
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020



L'Azienda, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all'entità del servizio da gestire, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel **numero massimo di 10 ditte**, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare la propria offerta.

Nel caso in cui entro i termini previsti dal presente avviso pervenisse un numero inferiore a dieci richieste, l'Azienda si riserva comunque la facoltà di dare luogo alla procedura negoziata con gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola manifestazione valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.

L'Azienda si riserva infine di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio.

### **Criterio di aggiudicazione**

Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera di invito alla procedura.

Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta dovranno fare pervenire all'Ufficio Acquisti di SERCOP **entro le ore -9.00 del 02/08/2016** un plico chiuso al seguente indirizzo: SERCOP, Via dei Cornaggia 33, Rho.

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:

*"Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento della gestione della Comunità socio sanitaria per disabili di Arese "La Cometa" periodo 2017 -2019, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e 63 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50"*

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. In caso di richiesta da parte di ATI il modello dovrà essere presentato da TUTTE LE DITTE COMPONENTI L'ASSOCIAZIONE oltre ad apposita dichiarazione di voler costituire il raggruppamento con indicate esplicitamente le prestazioni rese dai singoli componenti il raggruppamento.

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

L'Impresa interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'Impresa dovrà **allegare il Certificato della CCIAA.** - per le Società Cooperative e per i Consorzi di cui all'art. 34 co. 1 lett. b) del D.Lgs 163/06: l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004 (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220).

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine sopra indicato sia superiore a 10 l'Azienda provvederà alla compilazione di una graduatoria utilizzando quale criterio di qualificazione il precedente requisito della capacità tecnico professionale in base al valore complessivo dei servizi identici gestiti nell'ultimo triennio.

---

### **Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona**

**Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago**

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)  
Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317- e-mail: info@sercop.it  
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020



---

### **Modalità di ammissione alla preselezione**

Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale degli operatori economici ed ammissione dei soggetti idonei alla procedura di preselezione.

Con gli operatori economici risultati idonei sarà successivamente posta in essere la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

### **Casi di esclusione dalla presente procedura**

Costituiranno motivo di esclusione dalla presente procedura, fra l'altro:

- la mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco delle Ditte da invitare;
- grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni in precedente appalto,
- procedura di liquidazione in atto o cessazione dell'attività;
- irrogazione di penali da parte dell'Azienda in precedenti rapporti instaurati.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

SERCOP – Ufficio Acquisti – Tel. 02-93207312

mail: [gare.sercop@legalmail.it](mailto:gare.sercop@legalmail.it)

Rho,

Il RUP/Il Direttore

---

**Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona**

**Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago**

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)  
Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317- e-mail: [info@sercop.it](mailto:info@sercop.it)  
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020



---

**BOZZA**  
**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA**  
**COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI**  
**"LA COMETA" DI ARESE**  
**(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50)**

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 36 E 63 D. LGS. 50/16**

**Lì .....**

**IL RUP**

---

**Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona**

**Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago**

**Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)**

**Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it**

**C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020**

## **PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e sede della struttura**

Il presente appalto ha ad oggetto la gestione della Comunità Alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità (CSS) "La Cometa" di Arese, come successivamente dettagliato.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato

La comunità, strutturata come unità abitativa presso un appartamento in via Madre Teresa di Calcutta 3/B di proprietà del Comune di Arese, è sita al piano terra di un plesso residenziale con giardino individuato catastalmente al foglio 6, particella 1264, sub. 3, comprensivo di n. 1 box.

E' comprensiva di:

- immobile
- impianti
- dotazione di arredi ed attrezzature.

La CSS è una Comunità Alloggio Socio Assistenziale autorizzata al funzionamento che, essendo disponibile anche all'accoglienza di persone adulte con grave disabilità, prive di sostegno familiare ed essendo stata scelta dall'utente come sua dimora abituale, viene accreditata al sistema socio sanitario regionale.

La finalità della CSS è di costituire una soluzione residenziale a carattere permanente a favore di persone disabili adulte attraverso prestazioni sostitutive del nucleo familiare, qualora lo stesso sia inesistente, impossibilitato o del tutto incapace ad assolvere i propri compiti, oppure qualora la persona disabile stessa rivendichi il proprio diritto a rendersi autonoma dalla famiglia.

Questo tipo di servizio si rivolge a persone adulte con disabilità fisica e/o intellettiva che non necessitano di prestazioni ad elevata integrazione sanitaria e quindi non necessitano di soluzioni residenziali a maggior protezione socio-sanitaria e che presentano una situazione di:

- inesistenza del nucleo familiare, nonché impraticabilità o improponibilità di una permanenza in esso;
- presenza di patologia invalidante tale da non precluderne la partecipazione e il coinvolgimento diretto nella vita sociale e comunitaria;
- compatibilità tra i problemi posti dalla persona disabile da inserire e quelli presentati dal gruppo di ospiti già conviventi.

Gli obiettivi perseguiti sono:

- offrire alle persone che vivono in comunità un'opportunità di emancipazione dalla famiglia
- mantenere la persona nel proprio ambiente di vita favorendo rapporti sociali ed affettivi
- consentire una qualità di vita accettabile e condivisa
- svolgere azione preventiva rispetto al rischio di perdita totale dell'autonomia, favorendo l'esercizio delle capacità della vita quotidiana
- prevenire l'isolamento creando momenti di socializzazione e nuovi legami che vadano oltre la cerchia familiare.

"La Cometa" ha una capacità ricettiva di 8 posti complessivi: può ospitare in modo continuativo 7 utenti di età adulta di ambo i sessi in regime di CSS accreditata, di cui 5 posti attualmente a contratto, oltre ad

1 posto finalizzato all'accoglienza per brevi periodi con finalità di pronto intervento o di sollievo per i familiari, in regime di CAD.

Ad essi dovranno essere garantite le prestazioni educative e socio-sanitarie previste dalla Delibera di G.R. n.7/18333 del 23 luglio 2004.

La Comunità è aperta tutti i giorni dell'anno per 24 ore.

La giornata si svolge in coerenza agli impegni diurni degli ospiti ed in base alle varianti legate alle festività.

E' possibile ipotizzare una giornata tipo feriali, articolata come segue:

- ore 7.00: sveglia e igiene personale
- ore 7.30: colazione
- dalle 8.00 alle 17.30: attività diurna presso le strutture esterne
- dalle 17.30 alle 19.00: igiene personale e attività ricreative
- ore 19.00: cena
- ore 20.00: riordino cucina
- dalle 20.00 alle 22.00: attività serali (es. giochi di società, attività di animazione, TV)
- dalle 22.00 alle 7.00: riposo

Nei giorni festivi vengono svolte attività di socializzazione interne ed esterne con la partecipazione attiva di volontari con compiti di animazione e ricreazione, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

### **Attività**

Agli ospiti dovranno essere assicurate le seguenti prestazioni:

- aiuto all'ospite per l'assolvimento delle funzioni quotidiane in rapporto alle sue condizioni di autonomia
- assistenza completa, sia diurna che notturna presso la struttura;
- supporto quotidiano nelle azioni di cura del sé: igiene personale e cura dell'aspetto esteriore compreso l'abbigliamento;
- alimentazione corretta e sana, rispettando i gusti individuali, eventuali allergie alimentari e fornendo una dieta idonea alle attività ed alla persona;
- cura della persona con riferimento al medico di base, agli altri servizi specialistici sanitari ed in particolare organizzando gli interventi terapeutici necessari per il miglioramento della salute o il mantenimento delle abilità personali;
- inserimento in attività diurne, sia per una realizzazione personale, sia per la socializzazione che per una finalità di mantenimento delle abilità conseguite e della capacità di operare per la collettività, ove possibile;
- inserimento sociale tramite la partecipazione alle attività del territorio di tipo ludico, sportivo, culturale, sociale, politico;
- mantenimento dei legami affettivi verso la famiglia, i parenti, le amicizie ed i conoscenti;
- sistemazione e assistenza, riordino e pulizie degli ambienti;
- servizio di accompagnamento degli ospiti per visite mediche e/o piccole commissioni;
- attività di animazione nei confronti degli utenti nel rispetto delle loro esigenze e proposte;
- tutte le azioni volte a favorire e incentivare la relazione tra la persona e i suoi familiari;
- tutte le azioni volte a favorire l'integrazione degli ospiti con le iniziative esistenti e proposte dalla comunità locale.



## **Art. 2 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata di **anni 3 (tre)**, e precisamente dall' 1 gennaio 2017, giorno di effettivo inizio del servizio da parte dell'affidatario selezionato con la procedura di gara, con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

La comunità è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti dalla normativa vigente di riferimento, indicata al successivo art. 8: l'attuale ente gestore è SERCOP, Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense, alla quale fanno capo l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

## **Art. 3 Proroga contratto**

La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di nove mesi successivi a quelli previsti al precedente art. 2, alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto.

L'opzione va esercitata non oltre il termine della fine del mese di settembre precedente l'anno per il quale si intende prorogare il contratto.

Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

## **Art. 4 - Revisione Prezzi**

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 ottobre 2016, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 ottobre 2017 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 30/9/2016 e il 30/9/2017).

## **Art. 5 - Base d'asta**

L'importo massimo dell'appalto per il triennio ammonta ad €. 615.000,00 (seicentoquindicimila) oltre iva, quantificato sulla base delle seguenti rette massime, che sono poste a base d'asta:

- a) € 74,00 oltre iva al giorno per gli utenti residenti ad Arese
- b) € 95,00 oltre iva al giorno per gli utenti non residenti ad Arese.

Al momento della redazione del presente capitolato sono presenti in comunità 5 ospiti residenti nel Comune di Arese e 2 ospiti non residenti.

Le suddette rette dovranno coprire tutti i costi a derivanti dalla gestione del servizio secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Il canone annuale per l'utilizzo della struttura è fissato in € 3.000,00 (tremila). Il suddetto canone dovrà essere versato indipendentemente dall'utilizzo della struttura con cadenza semestrale anticipata a decorrere dal 1 gennaio 2017.

#### **Art. 6 - Modalità di liquidazione delle rette**

Le quote a carico dei Comuni del Rhodense, relative agli utenti residenti, al netto delle quote di compartecipazione, verranno liquidate mensilmente all'affidatario. La ditta aggiudicataria, dovrà emettere mensilmente:

- una fattura a carico dell'utente, per la quota di eventuale compartecipazione, definita dal comune di residenza dell'utente;
- una fattura a carico di Sercop per la quota a carico dei Comuni del Rhodense riportante i nominativi degli ospiti e le relative giornate di presenza nel corso del mese di riferimento.

Se nel corso del periodo contrattuale dovessero essere ospitati utenti non residenti nei Comuni del Rhodense la ditta aggiudicataria dovrà provvedere direttamente alla riscossione della quota a carico del Comune presso il Comune di residenza dell'utente.

Le quote di compartecipazione a carico agli utenti del servizio sono stabilite dai Comuni di residenza degli utenti, secondo i rispettivi regolamenti di accesso ai servizi residenziali disabili.

#### **Art. 7 - Inserimenti e requisiti di priorità**

Agli utenti residenti nel Comune di Arese è riconosciuta la priorità nell'accesso alla struttura, ai sensi del Regolamento approvato dal Comune di Arese con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 25/09/2007, che è parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

I criteri di individuazione degli utenti, le modalità di accesso al servizio, la gestione dell'eventuale graduatoria e la determinazione dell'eventuale quota comunale di compartecipazione, se dovuta, sono disciplinati dal citato regolamento.

Ogni ammissione di nuovi ospiti dovrà essere autorizzata dai Servizi Sociali del Comune di Arese, al fine di valutare la priorità di cui al comma 1.

#### **Art. 8 - Contesto normativo di riferimento**

La normativa di riferimento del servizio è rappresentata dalle seguenti disposizioni:

- Regione Lombardia DGR n. 18333 del 23 luglio 2004 - Definizione della nuova unità di offerta Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità (CSS): requisiti per l'accreditamento;
- Regione Lombardia DGR n. 20763 del 16 febbraio 2005 - Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili;
- Regione Lombardia DGR n. 20943 del 16 febbraio 2005 - Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili;
- Regione Lombardia DGR n. 3540 del 30 maggio 2012 - Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo (a seguito di parere della commissione consiliare relativamente all'allegato B);
- Regione Lombardia DGR n. 1765 dell'8 maggio 2014 - Il sistema dei controlli in ambito socio sanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della DGR X/1185 del 20/12/2013;

- Regione Lombardia DGR n. 2569 del 31 ottobre 2014 - Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo;
- Regione Lombardia DGR n. 2989 del 23 dicembre 2014 - Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015;

**Le disposizioni di cui alla citata DGR 18333 del 23 luglio 2004 avente ad oggetto “Definizione della nuova unità di offerta Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità (CSS): requisiti per l'accreditamento”, riportanti i requisiti strutturali ed organizzativi per l'accreditamento dell'UO citata si intendono qui integralmente riportate e costituiscono parte integrale e sostanziale del presente capitolato.**

## **PARTE SECONDA: SEZIONE TECNICO/PRESTAZIONALE**

### **Art.9 - Norme generali**

1. Tutto il personale dovrà possedere capacità fisiche e professionali idonee alla mansione da svolgere.
2. L'affidatario dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto e dovrà inoltre accertare l'idoneità professionale degli operatori.
3. Data la particolarità dei soggetti, dovrà essere assicurata da parte dell'Aggiudicatario, nei limiti consentiti dal normale turnover del personale, la continuità degli interventi. Tutte le variazioni di personale dovranno essere comunicate per iscritto a Sercop.
4. Dovranno, altresì, essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi e congedi. È fatto obbligo alla ditta di assicurare una rapida e immediata sostituzione del proprio personale in caso di assenze a qualsiasi titolo e di durata superiore ai 5 giorni lavorativi.  
La sostituzione di personale dipendente dell'Aggiudicatario che ricada nella fattispecie di cui sopra è interamente a carico del medesimo, che terrà conto di tale eventualità nel formulare la propria offerta economica.
5. Gli operatori dipendenti della ditta affidataria assegnati all'espletamento del servizio dovranno svolgere la loro attività negli ambiti e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante nel presente capitolato. Compete a quest'ultima la verifica ed il controllo sull'attività svolta.

La ditta affidataria, in particolare, coerentemente alle modalità indicate nel progetto di gestione presentato, assume:

- le funzioni di organizzazione del ciclo socio-assistenziale all'interno della struttura, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
- la gestione dei servizi alberghieri e accessori;
- l'amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti pubblici e privati connessi;
- l'impegno al pieno rispetto delle disposizioni stabilite nel “Regolamento recante criteri, modalità di accesso, funzionamento relativi al servizio comunità alloggio per disabili” approvato dal Comune di Arese con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 28/09/2007;
- titolo all'introito di tutti i ricavi concernenti il servizio e la gestione della comunità, assolvendo i conseguenti obblighi fiscali.

### **Art. 10 - Figure professionali**

L'ente affidatario deve mettere a disposizione, come previsto dalla normativa vigente richiamata e nel rispetto degli standard regionali, il seguente personale qualificato in rapporto contrattuale con l'ente, rapportato al numero degli ospiti, in modo da garantire in ogni caso l'assistenza adeguata nell'arco dell'intera giornata (24 ore):

1. **Coordinatore:** 1 coordinatore laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali o un dipendente in servizio con funzioni educative ed esperienza acquisita di almeno cinque anni. Il coordinatore può avere anche funzioni operative.
2. **Operatori socio educativi:** 1 operatore socio educativo, in possesso di diploma di educatore professionale o equipollente;
3. **ASA/OSS:** personale ausiliario in possesso del titolo di studio professionale ASA OSS e che abbia maturato una esperienza professionale di almeno 5 anni nell'ambito della disabilità, opportunamente formato ed aggiornato.

Gli educatori seguono il progetto educativo individuale e sono presenti tutti i giorni feriali.

Gli operatori per l'assistenza seguono gli ospiti, curandone in particolare la persona e l'ambiente di vita: sono presenti per tutto l'arco della giornata, ad eccezione della fascia oraria 9.00-12.00 dei giorni feriali, salvo i casi di permanenza dell'ospite in comunità (es. malattia, chiusura centri diurni frequentati etc...). L'assistenza notturna deve essere garantita tramite personale qualificato non volontario.

Le altre attività che non coinvolgono direttamente gli ospiti, come la lavanderia, la cucina e la pulizia degli ambienti, possono essere svolte anche da personale non qualificato.

Il servizio assistenziale dovrà essere programmato e realizzato prevedendo un costante coordinamento degli operatori e delle attività svolte, nonché la adozione di strumenti idonei alla verifica dei programmi individuali.

### **Art. 11 - Competenze e mansioni del Coordinatore**

Il Coordinatore dovrà essere giornalmente presente nella struttura. La funzione di coordinamento può essere svolta anche da un operatore inserito all'interno dei parametri regolati dalla normativa, cui si aggiunge la funzione di coordinamento stesso.

Il Coordinatore, oltre a tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi della Stazione Appaltante, deve:

- ⇒ elaborare la turnazione mensile sulle 24 ore, con indicazione dei nominativi, da conservare all'interno della struttura. Tale turnazione dovrà tener conto di eventuali indicazioni in relazione a particolari necessità assistenziali rilevate;
- ⇒ conservare e archiviare i documenti con le presenze degli operatori;
- ⇒ organizzare riunioni periodiche di coordinamento degli operatori, da effettuarsi al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio;
- ⇒ provvedere alle sostituzioni del personale assente;
- ⇒ provvedere alla ricerca e selezione del personale.

Inoltre, in collaborazione con gli educatori e gli operatori per l'assistenza, il Coordinatore:

- ⇒ predisporre monitora e verifica periodicamente per ogni persona inserita un progetto individuale, specificando obiettivi, modalità ed attività, con il coinvolgimento dell'interessato e della famiglia, se disponibile, e del Servizio Sociale competente;

- ⇒ si rende disponibile per eventuali incontri con i genitori/familiari degli ospiti e con gli operatori di enti esterni (CDD, servizi territoriali, servizi sociali comunali, associazioni, ecc..) per favorire l'inserimento degli ospiti in percorsi di integrazione sociale;
- ⇒ programma le attività della Comunità, raccordandosi con le attività diurne e del territorio, in modo da formare una proposta formativa il più possibile omogenea, varia e completa;
- ⇒ garantisce reperibilità telefonica durante l'intero orario di funzionamento della struttura;
- ⇒ promuove e regola la partecipazione di volontari e familiari alla vita della Comunità per favorire la socializzazione e le relazioni interpersonali, anche affettive ed amicali, nel rispetto della riservatezza e della disponibilità delle persone che vivono in Comunità;
- ⇒ collabora con gli ospiti e le rispettive famiglie per l'acquisto di generi di conforto e di prima necessità non acquisibili direttamente dall'interessato;
- ⇒ effettua le segnalazioni per l'attivazione degli interventi in caso di guasti al sistema antincendio, impianti vari etc...
- ⇒ adempie al debito informativo regionale;
- ⇒ è responsabile del mantenimento dei requisiti organizzativi, di accreditamento e di appropriatezza assistenziale e della conservazione della documentazione relativa;
- ⇒ partecipa alle visite di vigilanza per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti organizzativi e di accreditamento ed il controllo di appropriatezza assistenziale che vengono condotte dalle competenti commissioni dell'ATS – Città Metropolitana di Milano.

#### **Art. 12 - Competenze e mansioni degli operatori**

Gli operatori dovranno assicurare:

- la programmazione, la gestione e la verifica degli interventi socio educativi e assistenziali mirati al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti per il raggiungimento e/o il mantenimento di livelli sempre più avanzati di autonomia, compresi gli interventi di competenza anche in contesti sanitari (ad es. per visite mediche, durante ricoveri ospedalieri e/o di Pronto Soccorso);
- la progettazione, la gestione e la verifica della propria attività professionale in raccordo con il coordinatore.

Nell'espletamento del proprio lavoro essi dovranno:

- comprendere le esigenze e le aspettative dell'utenza;
- saper rilevare eventuali bisogni, anche inespressi, e riportarli agli altri referenti ed operatori che hanno in carico l'utente;
- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;
- rispettare il segreto d'ufficio evitando di divulgare, in ambito esterno al servizio, notizie e fatti inerenti il proprio intervento, rispettando gli obblighi di cui al D. Lgs. 196/2003.

#### **Art. 13 - Servizi alberghieri e vari**

Sono a carico dell'ente affidatario:

- la fornitura di derrate alimentari per la preparazione dei pasti, ed ogni altro bene necessario alla gestione della cucina: dovrà essere somministrato un vitto sano ed adatto per qualità e quantità alle esigenze degli ospiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle particolari necessità di ogni ospite, attraverso menù appropriati e diete personalizzate se prescritte;

- la preparazione, diretta o attraverso terzi, dei pasti per gli ospiti, con le modalità indicate nel progetto di gestione presentato ai fini dell'aggiudicazione; dovranno essere trasmessi a Sercop con cadenza quindicinale le tabelle dietetiche e menù serviti nel periodo;
- la fornitura della biancheria generale per le camere;
- l'acquisto di materiale per l'igiene personale degli ospiti (qualora la famiglia non fosse in grado di provvedervi);
- l'acquisto di materiale per la pulizia degli ambienti;
- l'esecuzione di interventi di pulizia e sanitizzazione degli ambienti della comunità, con le modalità indicate nel progetto presentato ai fini dell'aggiudicazione;
- lo svolgimento dei servizi di lavanderia e stireria (grossa e minuta), da erogarsi direttamente o attraverso terzi;
- l'organizzazione degli accompagnamenti degli ospiti con il personale facente parte della struttura (es. visite mediche, piccole commissioni, trasporto presso presidi ospedalieri ed per eventuali altre esigenze).

È facoltà della ditta affidataria, previo accordo con Sercop e con il Comune di Arese, provvedere all'organizzazione di ulteriori servizi aggiuntivi (extra retta giornaliera) a domanda individuale, prevedendo per essi il pagamento a prestazione nel progetto di gestione.

#### **Art. 14 - Monitoraggio e controllo della Qualità**

1 – L'Aggiudicatario ha l'obbligo di presentare, in sede di offerta, il programma di controllo della qualità, nel rispetto del proprio sistema qualità ed in conformità alla normativa vigente.

2 - Il rispetto del sopra citato sistema sarà applicabile sin da subito per la fase di start up e, successivamente, per tutta la durata del contratto per la gestione dello stesso.

3 - Per l'espletamento della funzione di verifica e controllo la Stazione Appaltante metterà a disposizione personale qualificato e formato. L'Aggiudicatario metterà a disposizione personale qualificato e formato che in sede di verifica abbia la facoltà di assumere decisioni operative al momento che si verifichino situazioni di non conformità.

4 - Le verifiche potranno avvenire in maniera programmata o in base alle specifiche necessità da parte della struttura aziendale deputata. Le verifiche programmate potranno essere effettuate in contraddittorio con il Responsabile del servizio o persona da lui delegata, previo avviso di due giorni. La Stazione Appaltante si riserva, per le verifiche non programmate, la possibilità di effettuare sopralluoghi senza alcun preavviso.

5 – la ditta affidataria si rende disponibile a fornire tutti i dati relativi ai controlli effettuati in maniera autonoma e qualsiasi altro dato in suo possesso, relativo alla contratto in essere, nei termini concordati con Sercop.

6 - E' facoltà della Stazione Appaltante eseguire accertamenti in qualunque momento su generi alimentari, prodotti vari e attrezzature impiegate per il servizio, al fine di verificare la rispondenza ai menù forniti quindicinalmente e a quanto dichiarato in offerta in riferimento alla tipologia del prodotto, modalità di conservazione ed impiego etc..

7 - E' facoltà della Stazione Appaltante accertare in qualsiasi momento l'applicazione da parte dei dipendenti dell'Aggiudicatario delle norme antinfortunistiche, fermo restando la responsabilità dell'Aggiudicatario stesso in merito all'osservanza delle medesime.

Il personale dell'Aggiudicatario non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati di Sercop.

Le "Verifiche e controlli di qualità" verteranno in particolare sui seguenti aspetti:

1. rispetto del codice deontologico;
2. rispetto dell'etica professionale e della persona;
3. rispetto dei protocolli e procedure in uso;
4. partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione aziendale;
5. rispetto dell'orario di lavoro e dei profili professionali dichiarati in sede di offerta.

Sercop si riserva la facoltà di partecipare alle visite di vigilanza per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti organizzativi e di accreditamento ed il controllo di appropriatezza assistenziale che verranno condotte dalle competenti commissioni dell'ATS – Città Metropolitana di Milano.

Sercop ed il Comune di Arese, in qualità di proprietario dell'immobile, si riservano in ogni momento e senza alcun preavviso la facoltà di effettuare verifiche e controlli in ordine al rispetto delle disposizioni del presente capitolato e al mantenimento in buone condizioni della struttura, con particolare riferimento alle attività di manutenzione ordinaria di competenza della ditta aggiudicatari.

#### **Art. 15 - Stato dell'immobile**

Sercop consegnerà alla ditta aggiudicataria la struttura in condizioni idonee all'utilizzo, secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia di comunità socio sanitarie, dotata delle attrezzature, arredi e impianti necessari all'esercizio dell'attività.

Entro 30 giorni dall'avvio della gestione, il Sercop e la ditta aggiudicataria redigeranno in contraddittorio il relativo verbale di consegna.

Al termine del periodo di affidamento la ditta aggiudicataria dovrà restituire la struttura, compresi i relativi impianti, attrezzature ed arredi, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale grado di usura connesso all'utilizzo, nonché eventuali migliorie apportate nel corso dell'esecuzione, anche sulla base dell'offerta che ha formato oggetto di aggiudicazione.

Per verificare lo stato della struttura, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, entro sei mesi antecedenti il termine dell'appalto, Sercop e la ditta affidataria effettueranno in contraddittorio un sopralluogo, di cui verrà redatto apposito verbale.

Qualora nel corso del sopralluogo venissero riscontrate carenze negli obblighi manutentivi posti a carico dell'appaltatore, quest'ultimo dovrà provvedere immediatamente. In mancanza Sercop potrà procedere all'escussione della cauzione definitiva, nella misura corrispondente al valore stimato degli interventi e salvo il risarcimento del maggior danno, ove l'importo della cauzione non dovesse risultare sufficientemente capiente.

Al fine di una coerente formulazione dell'offerta i concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, dopo il ricevimento della lettera di invito, SOPRALLUOGO obbligatorio presso la sede della Comunità, con le seguenti modalità: invio richiesta di sopralluogo all'indirizzo di posta elettronica certificata [gare.sercop@legalmail.it](mailto:gare.sercop@legalmail.it) ad oggetto "richiesta sopralluogo Comunità Socio Sanitaria Arese". La Stazione Appaltante provvederà a comunicare a mezzo della medesima casella di posta certificata la data del sopralluogo, nonché a rilasciare l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegata all'offerta.

#### **Art. 16 - Arredi e attrezzature**

**La struttura oggetto dell'affidamento risulta attualmente dotata degli arredi e delle attrezzature necessari all'uso.**

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle preesistenti attrezzature e/o di quelle messe a disposizione dalla ditta aggiudicataria è a totale carico della medesima, inclusa l'eventuale sostituzione di apparecchiature o componenti di esse, che si dovesse rendere necessaria a causa di usura, guasti o rotture.

**Al termine dell'appalto gli arredi e le attrezzature esistenti e quelle eventualmente sostituite o acquisite in corso di esecuzione dovranno essere lasciate in dotazione alla struttura, senza il riconoscimento di un contributo finale.**

#### **Art. 17 - Manutenzione Ordinaria e straordinaria**

La ditta aggiudicataria dovrà mantenere gli edifici, gli impianti, il giardino e gli spazi esterni secondo la consuetudine ed il rispetto della normativa vigente, mirando al mantenimento di un ottimo grado qualitativo e funzionale.

La gestione della manutenzione dovrà essere mirata:

- all'ottimale utilizzazione della struttura nel medio – lungo periodo;
- al mantenimento della struttura ad un livello adeguato di prestazioni ed in condizioni di efficienza che la preservino dagli effetti di una obsolescenza precoce;
- al perseguimento degli obiettivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Tutte le attività di manutenzione ordinaria dell'edificio e degli impianti, necessarie per un ottimale espletamento del servizio, sono a carico dell'Aggiudicatario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da considerare interventi di manutenzione ordinaria:

- il taglio periodico dell'erba (con una cadenza non meno che quindicinale nel periodo estivo) ed più in generale la cura degli spazi esterni alla struttura;
- il controllo e la sostituzione dei dispositivi antincendio;
- gli interventi amministrativi e tecnici necessari al perfetto funzionamento di tutti gli impianti (gas, idrici, termici, elettrici etc...).

E' fatto divieto al gestore di eseguire modifiche alle strutture e nuovi interventi nel complesso, se non preventivamente concordati con la stazione appaltante. L'inadempimento di tale disposizione costituisce in ogni caso grave errore e quindi causa di risoluzione del contratto.

La necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si evidenziassero nel corso dell'appalto dovrà essere tempestivamente segnalata all'Amministrazione comunale per i provvedimenti conseguenti.

Le eventuali modifiche, se necessarie, dovranno essere autorizzate dai competenti uffici del Comune di Arese, previa richiesta motivata e dietro rilascio di apposita autorizzazione.

Saranno a totale carico dell'ente affidatario la spese per la sostituzione d'impianti, apparecchiature, ecc. danneggiate a causa dell'uso improprio da parte del personale dipendente.

In caso d'interventi autonomamente decisi dall'Amministrazione comunale di Arese, il gestore presterà ogni collaborazione per ridurre i relativi disagi agli ospiti della struttura.

#### **Art. 18 - Utenze**

Rimangono integralmente a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri connessi con i consumi relativi alle forniture di energia elettrica, riscaldamento e acqua e le spese relative ai servizi telefonici. L'Aggiudicatario dovrà, altresì, farsi carico della IUC (IMU, Tari e Tasi), della pulizia ordinaria e



straordinaria degli spazi esterni e delle quote di spese condominiali di pertinenza del conduttore. L'ente affidatario provvederà a proprie spese alla voltura di tutti gli impianti a proprio nome.

Prima della sottoscrizione del contratto dovrà essere prodotta a Sercop copia dell'avvenuta richiesta di voltura delle utenze.

Tutti gli oneri relativi alle utenze, ed eventuali manutenzioni ordinarie connesse alla struttura e alla gestione degli impianti, sono ricomprese nella retta giornaliera.

## **PARTE TERZA: SEZIONE DESCRITTIVA**

### **Art. 19 – Direttore dell'Esecuzione**

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

### **Art. 20 - Rapporto di lavoro**

Per tutte le figure professionali che contribuiscono al raggiungimento e mantenimento degli standard richiesti dalla normativa citata all'articolo 8 (DGR 20763/2015), l'aggiudicatario s'impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

L'Aggiudicatario s'impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Sercop potrà richiedere all'Aggiudicatario in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora la ditta affidataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, Sercop procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte di Sercop, l'Aggiudicatario si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.

### **Art. 21 - Personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni**

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione, di cui al precedente art.19:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore socio sanitario/assistenziale e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

### **Art. 22 - Limitazione del turnover**

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza, riconoscendo che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento.

In particolare l'Aggiudicatario dovrà impiegare per il servizio, e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori a 1/5 delle forze presenti: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione del contratto con l'affidamento alla seconda ditta in graduatoria e addebito delle maggiori spese sostenute da Sercop.

### **Art. 23 - Obblighi del Personale**

Il personale addetto al servizio è tenuto:

- 1) ad essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso ed essere consapevole dell'ambiente in cui sarà chiamato ad operare;
- 2) a mantenere il segreto professionale e d'ufficio su fatti e circostanze di cui venisse a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti e sui dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03;
- 3) a conservare un contegno decoroso ed irrepreensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione nei riguardi dell'utenza;
- 4) alla puntualità e al rispetto degli orari di servizio, e alla collaborazione reciproca.

La Stazione Appaltante ha insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento, dopo almeno due richiami scritti e motivati, l'allontanamento dal servizio del personale che non svolga in modo corretto i compiti assegnati. Tale personale dovrà essere immediatamente sostituito dall'aggiudicatario.

#### **Art. 24 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

La ditta affidataria dovrà assicurare il normale mantenimento in efficienza della struttura, degli impianti e dei beni mobili della Comunità, salvo il normale deperimento d'uso. E' fatto divieto, per tutta la durata dell'affidamento, di mutare la destinazione d'uso dell'immobile in gestione, o comunque di destinarlo a qualsiasi utilizzo o finalità difforme da quelli stabiliti all'articolo 1. L'inadempimento delle suddette disposizioni costituisce grave errore contrattuale e causa di risoluzione.

- 1) Il personale che sarà utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto, compresi gli eventuali soci lavoratori, dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare il gestore dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante avrà facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
- 2) La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'applicazione dei piani di autocontrollo per la sicurezza degli alimenti ai sensi della normativa vigente (HACCP, D. Lgs. 193/2007).
- 3) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicatario.
- 4) La ditta affidataria dovrà certificare alla Stazione Appaltante l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori, compresi gli eventuali soci lavoratori, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.  
Qualora la ditta affidataria non dovesse risultare in regola con i citati obblighi, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di regolarizzazione immediata fino a tre volte nell'arco di tre settimane. Nel caso in cui – dopo 15 gg. dalla terza richiesta - non dovesse adempiere alla richiesta, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto. La ditta aggiudicataria non potrà opporre in tal caso eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.
- 5) La ditta affidataria, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, dovrà comunicare a Sercop l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali. Ogni variazione del personale, comprese le eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata per iscritto, prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio. L'Aggiudicatario dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite e programmate nelle turnazioni.
- 6) Per ciascun operatore in servizio dovrà essere fornito il curriculum, dal quale risultino i requisiti richiesti e il possesso della qualificazione professionale conseguita mediante frequenza a corsi di formazione con esito positivo.

- 7) La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali. A tal proposito l'Aggiudicatario dovrà nominare un referente Responsabile del trattamento dei dati.
- 8) Alla impresa aggiudicataria compete la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali oggetto del presente capitolato.
- 9) La ditta affidataria è pienamente responsabile della gestione delle attività di cui al presente appalto, ivi compresi l'osservanza dei requisiti organizzativi e di funzionamento secondo le citate disposizioni regionali: qualora venissero irrogate sanzioni connesse all'inosservanza dei suddetti requisiti o derivanti comunque dalla gestione della comunità, Sercop si rivarrà sull'aggiudicatario per l'intero ammontare della sanzione fatta salva l'ulteriore applicazione di penali di cui al successivo art 25.
- 10) La ditta affidataria dovrà dotarsi di un modello di organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.  
La Stazione Appaltante espletterà attività di monitoraggio e controllo sulla struttura nei modi e nei tempi ritenuti consoni. La ditta aggiudicataria si impegna a collaborare all'ottimizzazione del servizio, fornendo ogni informazione richiesta e partecipando ad ogni incontro per il quale ne è richiesta la presenza.

Saranno altresì a carico dell'Impresa i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- d. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- e. la nomina e la comunicazione al Committente di un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

- dichiarazione, resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice), con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

#### **Art. 25 - Assorbimento del personale**

Ai sensi dell'art. 100 del vigente Codice dei Contratti, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, considerato il giudizio positivo dell'operato del personale attualmente impiegato presso la Comunità "La Cometa", e al fine di meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite ed accertate e dei servizi in essere, la ditta aggiudicataria, nell'ambito della armonizzazione con l'organizzazione propria d'impresa e delle esigenze tecnico-organizzative di esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di assorbire nel proprio organico, in via prioritaria e senza periodo di prova, il personale attualmente impiegato per i servizi oggetto del presente appalto, salvo esplicita rinuncia individuale, con mantenimento di tutti i diritti acquisiti, ivi compresi quelli di natura economica ed assicurando adeguata tutela al personale in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, garantendone l'assorbimento al termine del periodo di astensione.

L'assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta in precedenza presso i servizi oggetto dell'appalto, secondo gli scatti di anzianità maturati da ogni dipendente e previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere.

Alla ditta affidataria non sarà consentito inquadrare il personale assorbito in qualifiche inferiori a (o comunque peggiorative di) quelle possedute al momento della presa in carico.

#### **Art. 26 - Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.**

La ditta affidataria, in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

L'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente.

L'Aggiudicatario, in conformità all'art.26 del D.Lgs. 81/2008 ed all'art.16 della L.R. 38/2007, è tenuto alla redazione del **Documento valutazione dei rischi inerenti all'attività da svolgere**. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alle attività oggetto del servizio in appalto e definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione. La ditta aggiudicataria è ritenuta interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal Documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità a:

1. formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2. controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che la Stazione Appaltante ha definito in materia;



3. disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e collettivi previsti ed adottati per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. informare immediatamente Sercop in caso di infortunio/incidente ed ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), il Documento di Valutazione dovrà essere consegnato al Direttore dell'esecuzione del contratto.

La ditta affidataria, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

**Il valore degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per quanto riguarda l'attività di gestione della comunità, sono pari a zero non essendo presenti rischi da interferenza.**

Per quanto riguarda l'emergenza antincendio la ditta aggiudicataria è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante:

- l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio e l'indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco come previsto dal D. Lgs. 81/08, che documenta la loro formazione secondo quanto indicato dal D.M. 10.03.98;
- il piano di emergenza interno.

Si dovranno altresì rispettare le norme del D.M. del 10/3/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". L'Aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Decreto Legislativo sopra richiamato, al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

---

**Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona**

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

**Art. 27 - Anticipazioni**

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

**Art.28 - Pagamenti e ritenute a garanzie**

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

**Art. 29- Pagamenti a saldo**

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lvo n. 50/2016.

**Art.30 - Tracciabilità' dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

**Art. 31 – Cessione del credito**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

**Art. 32 - Esecuzione delle prestazioni**

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

### **Art. 33 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

### **Art. 34 - Modifiche in corso di esecuzione**

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

**a)** per servizi o forniture, **supplementari** da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:



- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

**b) ove** siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) la necessità di modifica è determinata da **circostanze impreviste e imprevedibili** per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di **varianti in corso d'opera**. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

**c)** se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) all'aggiudicatario iniziale succede, per **causa di morte o per contratto**, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

- 2) nel caso in cui **la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori**.

**d)** se le **modifiche non sono sostanziali** ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonchè le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

### **Art.35 – Subappalto**

E' fatto divieto di subappaltare tutte le prestazioni in esso previste. Non è considerato subappalto l'affidamento a terzi delle forniture di materiali e beni di consumo. In tal caso tuttavia Sercop rimarrà estraneo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'impresa affidataria e gli eventuali sub-affidatari di tali servizi, nonché alle controversie che dovessero insorgere tra tali soggetti.

Il mancato rispetto di tale divieto comporterà **l'immediata decadenza** dall'affidamento ed il diritto dell'ente appaltatore al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla refusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

### **Art. 36 – Divieto di cessione del contratto – cessione dell'Azienda**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16, a condizione

che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

### **Art.37 – Garanzia definitiva**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con Dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

### **Art. 38 - Coperture assicurative**

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare:

a) un contratto assicurativo a garanzia dell'immobile, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature contro i danni da rischio gestorio, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivante da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa nei confronti degli Ente affidatario, commisurata al valore dei beni affidati in gestione per un importo pari a € 3.000.000,00;

b) idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, con limite minimo per persona pari a 1.000.000,00 € e per cose e/o animali pari a 500.000,00 €.

Ai fini della stipulazione della relativa polizza assicurativa, per “terzi” si intende qualsiasi soggetto, ospite o non, che venga a trovarsi anche occasionalmente all’interno della struttura, ivi compresi gli eventuali visitatori;

c) idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori d’opera (RCO) dipendenti della ditta aggiudicataria, anche con riferimento all’uso di automezzi propri, con massimale non inferiore a 2.000.000,00 € per sinistro, con limite minimo per persona pari a 1.000.000,00 €.

Per il trasporto occasionale degli ospiti l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese alla stipula di ulteriore polizza “Auto rischi diversi” e infortunio conducente. Gli eventuali danni rientranti nella franchigia prevista dalla polizza assicurativa, saranno a totale carico dell’Aggiudicatario.

Sarà cura della ditta aggiudicataria consegnare a Sercop, prima dell’avvio del servizio, la copia quietanzata delle polizze assicurative sopra indicate e dei successivi aggiornamenti. In caso di verificarsi di danni che eccedano i massimali assicurati, l’obbligo risarcitorio per il residuo graverà sulla ditta aggiudicataria.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell’Impresa.

### **ART. 39 – Certificato di regolare esecuzione**

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell’esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16.



---

**Art. 40 - Riservatezza**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

**Art. 41 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali**

Saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

---

**Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona**

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

Inadempienza	Penale	Periodicità
Utilizzo di personale non avente i prescritti requisiti e titoli di studio	Da € 1.000,00 ad € 1.500,00 oltre l'obbligo di immediata sostituzione del personale	Dalla prima contestazione
Mancato rispetto dei rapporti operatori/utenti come previsti dall'offerta presentata	Da € 2.000,00 ad € 3.000,00	Dalla prima contestazione
Cura giornaliera dell'igiene personale dell'ospite	Da € 520,00 a € 1.000,00	Dalla prima contestazione
Rispetto delle regole di funzionamento di cui al Regolamento comunale	Da € 500,00 a € 1.000,00	Dalla seconda contestazione
Pulizie giornaliere dei locali	Da € 500,00 a € 1.000,00	Dalla seconda contestazione
Mancato rispetto degli impegni derivanti dalle proposte innovative e migliorative avanzate in sede di offerta	Da € 1.000,00 a € 5.000,00 oltre la sospensione dello svincolo della polizza fideiussoria al termine dell'appalto	Dalla prima contestazione rispetto ai tempi previsti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara
Realizzazione di modifiche strutturali senza autorizzazione	Da € 500,00 a € 5.000,00 in relazione all'entità della modifiche oltre il ripristino della situazione precedente la modifica	Dalla prima contestazione
Mancata o carente manutenzione ordinaria ai beni	Da € 300,00 a € 2.000,00 in relazione all'entità della mancanza oltre l'obbligo di provvedere tempestivamente alle manutenzioni non eseguite	Dalla prima contestazione

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della

#### Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

#### **Art. 42 – Grave errore contrattuale**

Costituisce grave errore contrattuale e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- cessione del contratto, salvo i casi consentiti dalla legge
- e) utilizzo della struttura per finalità o attività difformi da quelle previste dal presente capitolato
- mancato osservanza obblighi previdenziali (art. 23)

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Con la risoluzione del contratto sorgerà per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi i servizi, a danno dell'Impresa inadempiente. Subentrerà nel contratto il soggetto che occupa la prima posizione utile nella graduatoria, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi alla risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente saranno addebitate le spese sostenute da Sercop in conseguenza dell'inadempienza.

Esse verranno prelevate dal deposito cauzionale.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso fosse incorso a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

#### **Art. 43 - Riserve e reclami**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

**Art. 44 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

**Art. 45. – Trattamento dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

**Art. 46 – Forma e spese contrattuali**

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata:

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.



---

In caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, la stipula del contratto sarà subordinata alla produzione, da fornire entro 45 gg. dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di copia dell'atto formale di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e con facoltà di affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

Il contratto derivante dal presente affidamento verrà registrato esclusivamente in caso d'uso; le spese di registrazione saranno poste a carico del richiedente.

#### **Art. 47 - Domicilio e recapito dell'impresa**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

#### **Art. 48 - Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.





---

## PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA COMUNITA’ SOCIO SANITARIA PER DISABILI, “LA COMETA” DI ARESE EX ARTT. 36 E 63 D.LGS. 50/16

### LETTERA DI INVITO

In relazione alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, la Ditta in indirizzo è invitata a partecipare al confronto competitivo presentando la propria migliore offerta per la gestione del servizio, secondo le disposizioni della presente lettera di invito.

**L’offerta compilata secondo le disposizioni di cui al seguente punto a) dovrà pervenire all’Ufficio acquisti di Sercop Via Cornaggia 33 – Rho, entro e non oltre il 30/9/2016.**

Gli atti di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera, sono costituiti da:

- Capitolato speciale d’appalto
- Modulo presentazione domanda (allegato A)
- Modello Offerta Economica esplicitata (scheda OEE)

#### a. Presentazione delle offerte

Il plico da presentare per la partecipazione alla gara dovrà contenere l’indicazione del mittente e la dicitura “Procedura negoziata per la gestione della Comunità socio sanitaria per disabili La Cometa di Arese” – Offerta – CIG n. ....e dovrà contenere al suo interno:

### **BUSTA n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Sulla busta si dovrà riportare “Busta n. 1 – documentazione amministrativa”, il nome e ragione sociale del concorrente e la gara cui si riferisce. Nella stessa dovranno essere inseriti:

1. contributo identificativo gara – autorità di vigilanza (cig). A pena d’esclusione per la partecipazione alla procedura di gara dovrà essere presentata RICEVUTA DEL VERSAMENTO relativo al contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, da effettuarsi secondo le istruzioni operative e le modalità previste e pubblicate sul sito dell’Autorità;
2. dichiarazione relativa al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001;
3. Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) in corso di validità;
4. attestato di avvenuto sopralluogo dell’immobile, nelle modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto.

Con riferimento al punto 2) “dichiarazione relativa al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001” i concorrenti dovranno dimostrare l’adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 mediante:

- presentazione del modello di organizzazione ai sensi del al D.Lgs. 231/2001, con indicazione del provvedimento di nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello. Il modello di organizzazione redatto ai sensi della citata legge deve prevedere:
  - l’individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati
  - la previsione di idonee procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati
  - l’adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione di reati
  - la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all’organismo di vigilanza
  - la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti
  - l’introduzione di sanzioni per l’inosservanza dei modelli adottati

---

**Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona**

**Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago**

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)  
Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317- e-mail: info@sercop.it  
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

oppure

- dichiarazione – a firma del legale rappresentante dell'impresa – con la quale l'impresa assume l'impegno all'approvazione di un modello di organizzazione ai sensi del al D.Lgs. 231/2001 (avente i contenuti indicati al punto precedente) e alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.  
La mancata presentazione del modello con i contenuti sopra indicati, nonché dell'atto di nomina dell'organismo di vigilanza, entro i termini prescritti, costituisce causa di decadenza dalla aggiudicazione provvisoria.

#### **BUSTA n. 2 – OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica deve essere contenuta in busta/plico chiusa/o e sigillata/o, separata/o dalla restante documentazione di gara.

Sulla busta nella quale è inserita l'offerta tecnica si dovrà riportare "Busta n. 2 - contiene offerta tecnica", il nome e ragione sociale del concorrente e la gara cui si riferisce.

L'offerta tecnica dovrà essere firmata dal Titolare dell'impresa, se trattasi di Azienda individuale, o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di A.T.I. e Consorzi di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso.

L'offerta tecnica, contenente tutti gli elementi di valutazione di cui al successivo punto b) (valutazione delle offerte) dovrà essere formulata in massimo 35.000 battute compresi gli spazi.

L'offerta tecnica non sottoscritta non è valida.

#### **BUSTA n. 3 – OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica, da presentarsi mediante l'allegata scheda OEE (di scomposizione dell'offerta), dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata, separata dalla restante documentazione di gara.

Sulla busta nella quale è inserita l'offerta economica si dovrà riportare "Busta n. 3 - contiene offerta economica", il nome e la ragione sociale del concorrente e l'oggetto della gara.

L'offerta economica dovrà essere firmata dal Titolare della ditta, se trattasi di Azienda individuale, o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di ATI e Consorzi di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso.

L'offerta economica non sottoscritta non è valida.

Non sono ammesse offerte parziali o in aumento.

Non sono ammesse offerte condizionate.

Si precisa che la voce di costo prevista al punto 8 della scheda OEE relativa agli oneri per la sicurezza dovrà essere compilata in modo analitico evidenziando le diverse voci che concorrono alla formazione della spesa totale; i costi indicati devono essere riferiti a quelli da sostenere esclusivamente per il presente appalto e non dovranno essere indicati valori riferiti ad attività generiche (es: corsi per la formazione, per il resp. della sicurezza,...).

L'offerta, che è segreta, contiene:

- 1) la ragione/denominazione sociale dell'impresa/A.T.I./Consorzio, la sua sede legale, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A;
- 2) il prezzo offerto per lo svolgimento dell'intero servizio;
- 3) la dichiarazione di impegnarsi a mantenere la validità dell'offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte;

---

**Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona**

**Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago**

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)  
Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317- e-mail: info@sercop.it  
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

- 4) la dichiarazione di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno, nell'espletamento della prestazione, all'osservanza delle normative in materia;
- 5) l'impegno, per le ATI, in caso di aggiudicazione della gara, di conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del "CODICE" conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- 6) la retta giornaliera offerta, differenziando per ospiti residenti e non residenti, e gli elementi costitutivi dell'offerta, comprensivi dell'indicazione delle spese generali e dei margini operativi;

La mancata compilazione della scheda economica comporta l'impossibilità, da parte della Commissione giudicatrice, di procedere ad una corretta valutazione della congruità dell'offerta economica in rapporto ai suoi elementi costitutivi.

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

#### **b. Offerta al miglior rapporto qualità prezzo - Criteri di valutazione delle offerte**

Alle offerte saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito enunciati:

##### **1) Criteri di valutazione offerta tecnica - max punti 70**

Criterio	Punti	Sub – criteri di assegnazione del punteggio					
		ottimo fino a	buono fino a	suff. fino a	insuff. fino a	gravem. insuff.	assente fino a
1. Progetto tecnico gestionale della Comunità Socio Sanitaria - costi ripartito:	Totale fino a	50	40	30	20	10	0
1.a - Modalità di organizzazione e gestione del servizio: coordinamento ed integrazione delle varie attività previste, definizione dei livelli di responsabilità e coordinamento	12,0	12,0	9,6	7,2	4,8	2,4	0

**Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona**

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)  
 Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317- e-mail: info@sercop.it  
 C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

1.b - Modalità di integrazione tra la Comunità, i servizi disabili del territorio e le agenzie educative territoriali e di integrazione nella comunità locale (risorse della rete)	9,0	9,0	7,2	5,4	3,6	1,8	0
1.c - Modalità di costruzione della Progettazione Personalizzata per gli ospiti, con breve esposizione dei presupposti teorici di riferimento	8,0	8,0	6,4	4,8	3,2	1,6	0
1.d - Dotazione di personale assegnato al servizio, turnazioni, e relativi minutaggi settimanali per ospite	8,0	8,0	6,4	4,8	3,2	1,6	0
1.e - Modalità di monitoraggio e di verifica per la valutazione dei Progetti Personalizzati, comprensivi di indicatori di realizzazione adottati	8,0	8,0	6,4	4,8	3,2	1,6	0
1.f - Caratteristiche innovative, proposte di ottimizzazione delle risorse e miglioramento del servizio. Eventuali proposte d'interventi aggiuntivi esclusivamente a carico dell'impresa	5,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0
2. Modello organizzativo del servizio - così ripartito:	Tot. fino a	ottimo fino a	buono fino a	suff. fino a	insuff. fino a	gravem. insuff.	assente fino a
	20	20	16	12	8	4	0
2.a Dispositivo organizzativo dell'Aggiudicatario e strumenti di connessione con la stazione appaltante	6,0	6,0	4,8	3,6	2,4	1,2	0
2.b Strumenti e procedure di valutazione del servizio	5,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0

#### Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)  
 Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317- e-mail: info@sercop.it  
 C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

2.c Programma di formazione del personale e aggiornamento del personale	5,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0
2.d Misure messe in atto per ridurre i fenomeni di turnover degli operatori e modalità di sostituzione	4,0	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0

Il progetto di gestione dovrà essere articolato in capitoli secondo l'ordine dei criteri di valutazione indicati nella tabella precedente.

Qualora l'offerta progettuale non totalizzi almeno 42 (quarantadue) punti su max 70 (settanta) punti previsti, di cui almeno 22 per il criterio n 1) "Progetto tecnico gestionale", non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

Le proposte migliorative verranno prese in considerazione e valutate esclusivamente se esplicite e dettagliate anche nei tempi di realizzazione, che costituiranno impegno contrattuale per il contraente aggiudicatario della gara.

## 2) Valutazione offerta economica - max punti 30

La valutazione dell'offerta economica viene effettuata come segue:

- retta mensile a carico degli utenti residenti ad Arese (max € 74,00/die)  
punteggio attribuito = miglior prezzo/prezzo offerto x 20 (punteggio massimo)
- retta mensile a carico degli utenti non residenti ad Arese (max € 95,00/die)  
punteggio attribuito = miglior prezzo/prezzo offerto x 10 (punteggio massimo)

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente.

### c. Svolgimento della gara

Il giorno 3 ottobre 2016, alle ore 9,30, presso la sede di Sercop, in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà a verificare la completezza della documentazione presentata per quanto attiene alla busta n. 1 – "documentazione amministrativa" di cui al precedente punto a). In seguito la Commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione della parte tecnica delle offerte di cui alla busta n. 2 – "offerta tecnica". Qualora si rendesse necessario, la valutazione dei progetti potrà svolgersi anche in più sedute al fine di consentire un'accurata valutazione delle offerte presentate.

Successivamente verrà comunicata ai concorrenti mediante posta elettronica certificata l'ora, il giorno ed il luogo in cui avrà luogo la seduta pubblica nella quale la Commissione di Gara darà lettura dei punteggi tecnici attribuiti, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche di cui alla busta n. 3 – "offerta economica", valuterà le offerte economiche presentate da ciascun concorrente, procederà all'assegnazione dei relativi punteggi e redigerà la graduatoria finale tecnico-economica.

A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica.

## Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)  
 Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317- e-mail: info@sercop.it  
 C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020



---

**d. Responsabile Unico del Procedimento**

Il responsabile unico del procedimento è la dr.ssa Laura Raimondi

**e. Chiarimenti sugli atti di gara**

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti fino al sesto giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara, relativamente alla presentazione dell'offerta, inviando i quesiti tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata [gare.sercop@legalmail.it](mailto:gare.sercop@legalmail.it).

Le risposte saranno inserite, in forma anonima, nel sito internet <http://www.sercop.it> alla sezione Gare, nelle FAQ della documentazione relativa alla gara in oggetto, in costante aggiornamento.

f.to

Il Direttore

---

**Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona**

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)  
Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317- e-mail: info@sercop.it  
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020